



COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14 del 24/08/2021

COPIA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **agosto**, alle ore 15:15, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica, **in prima convocazione**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CARFAGNA Carmen	Sindaco-Presidente	X	
2	SCIULLI Pompilio	Consigliere	X	
3	FORGIONE Sabatino	"	X	
4	CARFAGNA Giacinto	"	X	
5	MARGIOTTA Vincenzo	"	X	
6	TERRERI Simone	"	X	
7	ANTENUCCI Lucio Gino	"		X
8	DI IORIO Antonio	"		X
9	MARCHETTI Lucrezia	"	X	
10	ZULLO Marco	"		X
11	LUONGO Domenico	"	X	
TOTALI			8	3

(**) Presenza in videoconferenza simultanea.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, la quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmen CARFAGNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno prot. n. 1540 del 17/08/2021, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

☐ - il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

☒ - il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

☐ - il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

VISTA la proposta n. 14/2021 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera di consiglio n. 3/2000, modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 28 febbraio 2002;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3 bis della Legge n.241 del 1990 prevede che *“la pubblica amministrazione deve maggiormente usare la telematica per dialogare con altre pubbliche amministrazioni e con i privati”*;
- l'articolo 38, primo comma del D.P.R. n.445 del 2000 stabilisce che *“tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica”*, mentre l'articolo 43, sesto comma, del citato D.P.R., precisa che *“i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”*;
- l'articolo 3 bis del D.Lgs. n.82 del 2005 (CAD), al comma quattro, impone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche... comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario”*, mentre all'articolo 4, comma uno, del citato D.Lgs., si evidenzia che *“la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*;
- l'articolo 9 del CAD *“Partecipazione democratica elettronica”* ritiene che *“le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”*, mentre l'articolo 54, come 2 ter, del citato CAD, prevede l'obbligo della P.A. di pubblicare *“nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta”*

RICHIAMATO l'orientamento del Ministero dell'Interno (parere “21/03/2013 - Richiesta attivazione posta elettronica ad uso dei consiglieri comunali”) dove si precisa che, in risposta ad apposita richiesta di attivazione di un indirizzo di posta elettronica a favore di un gruppo consiliare, *“in linea generale, in materia si richiama l'art. 9 del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al dlgs n. 82 del 2005, come modificato dal dlgs. n. 235 del 2010, recante “partecipazione democratica elettronica”, con la quale il legislatore ha, come noto, stabilito che le pubbliche amministrazioni favoriscano ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico. Ciò posto, le scelte in ordine alla declinazione concreta del principio della partecipazione democratica elettronica e della compatibilità di tali scelte con le esigenze di ottimizzazione e contenimento dei costi rientrano nella autonomia decisionale del comune interessato. Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, anche le ipotesi in argomento, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare”*;

RITENUTO che la condotta dei Consiglieri comunali è orientata al *“buon andamento dell'azione amministrativa”* (norma da collegare in via sistematica con l'articolo 78 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e al dovere di adempiere le proprie funzioni con *“fedeltà”* e *“onore”*, secondo i canoni costituzionali del primo comma dell'articolo 97 Cost. (*“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*) e dell'intero articolo 54 (*“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”*); una *“fedeltà qualificata”* (quella del secondo comma) a contenuto più ampio e cogente di quella richiesta ai singoli cittadini (quella del primo comma) e, in quanto tale, idonea a fondare precisi obblighi e doveri, quali la collaborazione nel rendere agevole l'attività amministrativa, compreso il ricevimento di avvisi e/o comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO che le convocazioni del Consiglio comunale, in alternativa al tradizionale sistema di notifica degli avvisi di convocazione a mezzo del messo comunale, con l'utilizzo degli strumenti informatici possano costituire un utile mezzo per semplificare l'agire amministrativo, aumentare l'efficienza e diminuire, allo stesso tempo, i costi gestionali in piena aderenza con le politiche di riduzione della spesa (c.d. *spending review*);

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di apportare alcune variazioni al suddetto regolamento che disciplina il funzionamento dell'organo assembleare dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che le modifiche necessarie hanno lo scopo di garantire il funzionamento dell'Ente in considerazione delle dimensioni demografiche del comune nonché dell'attuale assenza del messo comunale;

RITENUTO che le modifiche di cui trattasi non pregiudicano i principi di democrazia che garantiscono la partecipazione alle decisioni amministrative da parte dei componenti del consiglio;

RITENUTO, pertanto, di procedere alle seguenti modifiche del testo normativo:

L'art. 38 "Avviso di convocazione – Consegna – Modalità" è sostituito dal seguente:

Art. 38 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. *L'avviso di convocazione del Consiglio comunale con il relativo ordine del giorno deve essere recapitato, tramite avviso scritto, ai singoli Consiglieri. Analoga comunicazione deve essere effettuata al Sindaco e agli Assessori.*
2. *La convocazione è effettuata con una delle seguenti modalità alternative:*
 - a) *mediante il messo comunale;*
 - b) *mediante consegna dell'avviso da parte di un incaricato del Comune a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;*
 - c) *mediante invio a mezzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) appositamente comunicato dal Consigliere. In tal caso l'avviso si intende regolarmente consegnato alla data e all'ora del suo invio.*
3. *Il messo comunale e/o l'ufficio preposto alle comunicazioni rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri comunali, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo ovvero la ricevuta a stampa e/o digitale della comunicazione via pec e/o fax e/o sms ovvero altra forma analoga di ricevuta.*
4. *L'avviso di convocazione, nell'ipotesi di cui al precedente comma, lettera a), va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altre persone dallo stesso indicate.*
5. *Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, in ogni caso, entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare le persone alle quali vanno notificati gli avvisi. Tale elezione deve avvenire in forma scritta e deve essere comunicata al Segretario generale. Ove il Consigliere non provveda all'elezione di domicilio nei termini di cui sopra, gli avvisi sono depositati presso la segreteria comunale ed è onere ed obbligo del consigliere interessato provvedere al loro ritiro. Con il deposito di cui sopra la convocazione s'intende regolarmente effettuata. Nel caso di subentro di un nuovo consigliere, il termine di dieci giorni decorre dalla deliberazione di convalida del nuovo eletto da parte del Consiglio comunale. Prima del decorso del termine di dieci giorni, gli avvisi sono recapitati all'indirizzo di residenza del Consigliere.*
6. *Nel caso di cui al precedente comma 2 lettera c), i recapiti indicati si considerano indirizzi di domicilio eletto. La consegna dell'avviso, con l'ordine del giorno, avviene mediante trasmissione a mezzo di posta elettronica al recapito a tal fine indicato dai consiglieri stessi, dandone contestuale segnalazione mediante messaggio inoltrato ad idoneo recapito telefonico eventualmente indicato.*
7. *In ogni caso, qualora il Consigliere comunale non fornisca, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, un proprio indirizzo di posta elettronica, l'avviso di convocazione si intende consegnato nel giorno di pubblicazione dell'avviso di cui è data opportuna informazione al Consigliere mediante messaggio inoltrato ad idoneo recapito telefonico.*

PROPONE

DI SOSTITUIRE, per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto, l'articolo 38 del Regolamento del Consiglio comunale con il seguente articolo:

Art. 38 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità

1. *L'avviso di convocazione del Consiglio comunale con il relativo ordine del giorno deve essere recapitato, tramite avviso scritto, ai singoli Consiglieri. Analoga comunicazione deve essere effettuata al Sindaco e agli Assessori.*
2. *La convocazione è effettuata con una delle seguenti modalità alternative:*
 - a) *mediante il messo comunale;*
 - b) *mediante consegna dell'avviso da parte di un incaricato del Comune a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;*
 - c) *mediante invio a mezzo di Posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) appositamente comunicato dal Consigliere. In tal caso l'avviso si intende regolarmente consegnato alla data e all'ora del suo invio.*
3. *Il messo comunale e/o l'ufficio preposto alle comunicazioni rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta notifica contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri comunali, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo ovvero la ricevuta a stampa e/o digitale della comunicazione via pec e/o fax e/o sms ovvero altra forma analoga di ricevuta.*
4. *L'avviso di convocazione, nell'ipotesi di cui al precedente comma, lettera a), va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altre persone dallo stesso indicate.*
5. *Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, in ogni caso, entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare le persone alle quali vanno notificati gli avvisi. Tale elezione deve avvenire in forma scritta e deve essere comunicata al Segretario generale. Ove il Consigliere non provveda all'elezione di domicilio nei termini di cui sopra, gli avvisi sono depositati presso la segreteria comunale ed è onere ed obbligo del consigliere interessato provvedere al loro ritiro. Con il deposito di cui sopra la convocazione s'intende regolarmente effettuata. Nel caso di subentro di un nuovo consigliere, il termine di dieci giorni decorre dalla deliberazione di convalida del nuovo eletto da parte del Consiglio comunale. Prima del decorso del termine di dieci giorni, gli avvisi sono recapitati all'indirizzo di residenza del Consigliere.*
6. *Nel caso di cui al precedente comma 2 lettera c), i recapiti indicati si considerano indirizzi di domicilio eletto. La consegna dell'avviso, con l'ordine del giorno, avviene mediante trasmissione a mezzo di posta elettronica al recapito a tal fine indicato dai consiglieri stessi, dandone contestuale segnalazione mediante messaggio inoltrato ad idoneo recapito telefonico eventualmente indicato.*
7. *In ogni caso, qualora il Consigliere comunale non fornisca, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, un proprio indirizzo di posta elettronica, l'avviso di convocazione si intende consegnato nel giorno di pubblicazione dell'avviso di cui è data opportuna informazione al Consigliere mediante messaggio inoltrato ad idoneo recapito telefonico.*

DI DISPORRE che l'efficacia del Regolamento decorre decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente – sott. sez. Atti generali», nonché nella sez. «Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico».

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;

UDITI gli interventi appresso riportati

Consigliere MARGIOTTA

Osserva che questo punto all'ordine del giorno è stato posto con riferimento alla sua persona, pertanto preannuncia voto contrario.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione, resa nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti
CONTRARI N.1 (CONSIGLIERE MARGIOTTA),
FAVOREVOLI N.7;

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 28/08/2021 a norma dell'art. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all'originale.
Pescopennataro, lì 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno _____ per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell'art. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 24/08/2021 a norma dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 28/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI